



COMUNE DI OLTRE IL COLLE
PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

Codice Ente: 10150

Deliberazione N. 11 del 26-02-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021

L'anno DUEMILAVENTUNO addì VENTISEI del mese di FEBBRAIO alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

ASTORI GIUSEPPE	SINDACO	Presente
MANENTI PIERANGELO	CONSIGLIERE	Presente
BERTOLAZZI MARCELLO	CONSIGLIERE	Presente
TIRABOSCHI ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
PALAZZI VITTORIO	CONSIGLIERE	Presente
RIZZI MARIO	CONSIGLIERE	Presente
DOLCI SILVIA	CONSIGLIERE	Presente
TIRABOSCHI CLAUDIO	CONSIGLIERE	Presente
CAVAGNA DANIELE	CONSIGLIERE	Presente
MAURIZIO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
MAURIZIO PAOLO	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 11
Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. NUNZIO PANTO' il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, GIUSEPPE ASTORI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 15.05.2020 sono state approvate per l'anno 2020 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 11,1 per mille per le aree edificabili;
- 2) aliquota 6,00 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 3) aliquota 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 4) aliquota pari al 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- 5) aliquota pari al 10,6 per mille per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10;
- 6) aliquota pari al 11,1 per mille per i fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti;
- 7) terreni agricoli esenti in quanto il Comune di Oltre il Colle è "Comune Montano";

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Considerato che questo Decreto non è ancora in vigore in quanto non è ancora stato adottato, pertanto, si ritiene in via prudenziale di confermare per l'anno 2021 le aliquote approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 15.05.2020, come segue:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 11,1 per mille;
- 6) terreni agricoli: esenti in quanto il presente comune è "Comune Montano";
- 7) aree fabbricabili: aliquota pari al 11,1 per mille.

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Sabrina Stucchi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, Rag. Sabrina Stucchi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti sull'approvazione aliquote IMU anno 2021, pervenuto in data 22.02.2021 al prot. n. 898;

Udito l'intervento del Sindaco il quale dichiara che sono stati mantenuti i valori dello scorso anno per cui trattasi di riconferma;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;

Visto l'art. 42 del T.U. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visti i regolamenti;

Con voti favorevoli n° 11, contrari n° ==, astenuti n° ==, espressi in modo palese da n° 11 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di approvare nelle more di adozione del prospetto di cui all'art. 1, comma 756 della Legge n. 160/2019, le aliquote IMU per l'anno 2021 come da seguente prospetto:
 - a) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
 - b) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
 - c) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
 - d) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
 - e) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 11,1 per mille;
 - f) terreni agricoli: esenti in quanto il presente comune è "Comune Montano";
 - g) aree fabbricabili: aliquota pari al 11,1 per mille.
2. Di provvedere con successivo atto ad adeguare le aliquote secondo il prospetto che sarà approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel corso dell'anno;
3. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
4. Successivamente, voti favorevoli n° 11, contrari n° ==, astenuti n° ==, espressi in modo palese da n° 11 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N° 267

Il sottoscritto GIUSEPPE ASTORI, quale Responsabile del Servizio, vista la proposta di deliberazione di cui sopra ed esperita l'istruttoria di competenza; Visto l'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174/2012, ESPRIME PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Addi, 09-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to GIUSEPPE ASTORI)

La sottoscritta Rag. Sabrina Stucchi, Istruttore Direttivo, Responsabile del Servizio Contabile, vista la proposta di deliberazione di cui sopra ed esperita l'istruttoria di competenza; Visto l'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174/2012, ESPRIME PARERE Favorevole in ordine alla sola regolarità contabile sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Addi, 09-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to RAG. SABRINA STUCCHI)

Delibera di C.C. n° 11 del 26-02-2021

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.to GIUSEPPE ASTORI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. NUNZIO PANTO'

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, del T.U. di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n° 267)

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 09-03-2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 09-03-2021 al 24-03-2021.

Il Messo comunale
F.to STUCCHI SABRINA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, comma 3, del T.U. di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n° 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000, la stessa è divenuta esecutiva in data 19-03-2021

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. NUNZIO PANTO'